



Comune di Lucera

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI
VISITATORI AI MONUMENTI, AL
MUSEO E ALLE MOSTRE TEMPORANEE
COMUNALI**

ART. 1

I Beni Monumentali del Comune di Lucera, il Museo e le Mostre Temporanee sono accessibili al pubblico con tariffe e orari approvati dalla Giunta Comunale. A particolari categorie di utenti, di seguito identificate, è concesso l'ingresso gratuito.

ART. 2

I visitatori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento, espresse presso le biglietterie dei Monumenti, del Museo e delle Mostre Temporanee.

ART. 3

Hanno diritto alla riduzione:

1. I ragazzi di età compresa tra i 10 e 18 anni;
2. I dipendenti del Comune di Lucera;
3. I presidenti delle associazioni culturali legalmente costituite;
4. I gruppi di visitatori oltre le 25 unità, previa prenotazione;
5. Le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 4

Hanno diritto all'ingresso gratuito:

1. Gli amministratori pubblici;
2. I direttori dei Musei italiani e stranieri e il personale dei ruoli direttivi del Ministero dei Beni Culturali;
3. I giornalisti iscritti all'ordine;
4. Le guide turistiche autorizzate;
5. I disabili con il proprio accompagnatore;

6. I minori di anni 10;
7. I visitatori di età superiore ai 65 anni;
8. Tutte le classi delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e private del Comune di Lucera, previa prenotazione telefonica;
9. Gli accompagnatori nelle seguenti porzioni:
 - per la scuola materna ed elementare, un accompagnatore ogni 10 alunni o frazione di 10;
 - per la scuola media di I e II grado, un accompagnatore ogni 15 alunni o frazione di 15;
10. Gli studenti universitari, previa esibizione del libretto universitario;
11. I militari di leva e gli obiettori di coscienza in servizio civile a Lucera;
12. L'accompagnatore con funzione di referente di gruppo.

ART. 5

1. Il sindaco e l'assessore delegato alla Cultura hanno facoltà di concedere libero accesso a persone benemerite della cultura, a donatori e prestatori di opere ed oggetti d'arte, a persone autorevoli in visita alla città e a quanti abbiano contribuito alla realizzazione di Mostre Temporanee.

2. L'Ufficio competente può inoltre concedere il libero accesso a persone in visita di studio o di lavoro ovvero per compiti speciali, previa attestazione delle Istituzioni di appartenenza.

ART. 6

La Giunta Comunale può consentire l'accesso gratuito al Museo, al Castello, all'Anfiteatro e alle Mostre Temporanee, uno o più pomeriggi al mese, fissandone giorno e orario.

ART. 7

Al di fuori dell'orario di apertura, l'Ufficio preposto potrà concordare apposite visite da parte di Enti ed Associazioni che dovranno assumersi la copertura delle spese di funzionamento della struttura.

ART. 8

Le tariffe sono così di seguito definite:

1. Due Euro per l'ingresso al Castello, all'Anfiteatro, al Museo e a tutti i Beni Monumentali;
2. E' prevista, inoltre, la possibilità di acquistare un biglietto unico di cinque Euro per l'ingresso a tutti i monumenti;
3. Le tariffe e gli orari per le Mostre Temporanee verranno determinate di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ART. 9

Il presente regolamento abroga quanto già contenuto in materia nei precedenti atti esecutivi.